

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
POLIZZA FIDEJUSSORIA**

RAP S.p.A. – RISORSE AMBIENTE PALERMO

**Capitolato di polizza a garanzia della gestione post-
chiusura**

**III Settore della VI vasca della discarica per rifiuti non
pericolosi ubicata in località Bellolampo (Palermo)**

LOTTO 4

**SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA
COSTITUZIONE DI POLIZZA
a garanzia della gestione post-chiusura
Il Settore della VI vasca della discarica per rifiuti non
pericolosi ubicata in località Bellolampo (Palermo)**

PREMESSO CHE:

-con Atto di determinazione n.il Dirigente del Servizio ha autorizzato la ditta domiciliata in....., codice fiscale....., P. IVA(in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di gestione del III settore della VI vasca della discarica per rifiuti non pericolosi in Palermo – località Bellolampo ;

-a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro Euro...../....., da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

- che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria;

- che il Contraente ha stipulato polizza responsabilità civile verso terzi e verso gli operai in relazione all'esercizio in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1);

- che è denominato ente garantito la Provincia di,

CIÒ PREMESSO:

La società di assicurazioni, in seguito denominata Società, domiciliata in

con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro Euro/....., a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalle attività di post-gestione della discarica di cui al punto 1) delle premesse.

La presente polizza ha la durata fissa di anni 5 a partire dal con scadenza il Decorso tale periodo la garanzia resterà in vigore per ulteriori 6 mesi, al solo fine dei controlli e dell'eventuale chiamata in garanzia ai sensi del successivo art. 4, dopodiché cesserà a tutti gli effetti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1

(Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza è di cinque anni non prorogabile, maggiorata di un periodo di 6 mesi per i controlli. Decorso detto periodo (compreso della maggiorazione di 6 mesi) la presente polizza si estinguerà definitivamente ed automaticamente e quindi la Società non sarà tenuta ad alcuna prestazione, anche qualora la polizza non verrà restituita alla Società stessa. L'Ente garantito potrà richiedere al Contraente, almeno sei mesi prima della scadenza del (*inserire la scadenza di 5 anni dall'emissione*) la proroga della polizza stessa o la costituzione di altra valida garanzia, rilasciata da istituto bancario/assicurativo, o di idoneo deposito cauzionale. La mancata concessione della proroga della polizza o della costituzione di altra valida garanzia come idoneo deposito cauzionale, non può costituire motivo di escussione della presente polizza.

Art.2 (Delimitazione della garanzia)

La società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze intervenute nel periodo indicato in polizza, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per l'esecuzione delle attività di post chiusura, ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3

(Calcolo del premio)

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia. Lo stesso dovrà essere versato entro 30 giorni dall'emissione della copertura assicurativa.

Art. 4

(Pagamento del risarcimento)

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso, che ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5

(Surrogazione)

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6

(Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7**(Forma delle comunicazioni alla società)**

Tutte le comunicazioni o avvisi all'assicuratore, dipendenti dalla presente polizza, per essere validi, dovranno essere fatti esclusivamente con lettera raccomandata AR alla sede della sua Direzione Generale.

Art. 8**(Foro competente)**

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Art. 9 – Clausola Broker

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker Marsh S.p.A. per tutta la durata del contratto, incluse eventuali rinnovi e/o proroghe. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker Marsh S.p.A, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Il pagamento del premio avverrà pertanto tramite il broker Marsh S.p.A, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del:

Aliquota provvigionale del 1% (uno) sui premi assicurativi dei contratti effettivamente conclusi nel "ramo" NON Rca; da applicare su ogni rata di premio pagata.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie o Per i periodi eventualmente non coperti dall'assistenza del broker i rapporti sopra indicati si intendono intercorrenti direttamente tra la Società e l'Ente.

Art. 9 - Il foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Art.10 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato si applicano le disposizioni di legge.

ALLEGATO N. 1 – Lotto n. 4

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA FIDEJUSSORIA

CONTRAENTE: RAP SPA – Risorse Ambiente Palermo – Piazzetta Benedetto Cairoli – 90100 Palermo

DURATA CONTRATTUALE: dal 30/09/2014 al 30/09/2019

IMPORTO DA GARANTIRE: € 1.444.250,34

OFFERTA ECONOMICA

Tasso annuo offerto: =%

PREMIO imponibile Complessivo intero periodo = €

Imposte = €

PREMIO lordo intero periodo (in cifre) = €.....

PREMIO lordo intero periodo (in lettere) = Euro _____

Accettazione

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in esso contenuto.

Data Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

Il Contraente
